



COMUNE DI SAMASSI

Provincia del Medio Campidano

C.F. e P.I. 00518190921

Via Municipio, 1 - C.A.P. 09030

Telefono 07093810-1 - Fax 0709389362 - e-mail: s.sociale.samassi@tiscali.it

- AREA SOCIO ASSISTENZIALE -

Telefono 070938102017/23/21/05

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI -ANNUALITA' 2015 .

(D.L. n. 102/2013, art. 6, comma 5, convertito con modificazioni dalla Legge n. 124/2013 – DGR n. 51/8 del 20.10.2015) -

IL RESPONSABILE DELL'AREA SOCIO-ASSISTENZIALE

VISTI:

- il Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 102 art. 6, comma 5, convertito con modificazioni dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124, con il quale è stato istituito il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, finalizzato alla concessione di contributi atti a sanare la morosità incolpevole degli inquilini di alloggi in locazione, destinatari di un atto di intimazione di sfratto per morosità, causata dalla perdita o dalla consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare;
- il D.M. n. 202 del 14.05.2014, in attuazione del decreto succitato, che ha stabilito i requisiti richiesti per beneficiare delle agevolazioni del Fondo e gli adempimenti di competenza della Regione e dei Comuni ai fini dell'assegnazione dei contributi agli aventi titolo;
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 19.03.2015;
- la D.G.R. n. 51/8 del 20.10.2015, con la quale la Giunta Regionale ha approvato i criteri per l'individuazione dei destinatari e le modalità di determinazione dei contributi per l'annualità 2015;
- la Determinazione del Direttore del Servizio Edilizia Pubblica n. 39460/2223 del 21.10.2015, con la quale è stato approvato il bando per l'annualità 2015;
- il suddetto bando per l'annualità 2015.

In esecuzione della propria determinazione n. **305 del 17.12.2015**, con la quale è stato approvato il presente bando,

RENDE NOTO

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE: ore 13.30 del 20.01.2016

ART. 1 – FINALITA'

Il presente bando intende sostenere, con contributo fino a € 8.000,00, i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari ad uso abitativo, soggetti ad un atto di sfratto per morosità incolpevole **avvenuto nel corso del 2015, con citazione in giudizio per la convalida.**

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

ART. 2 – DESTINATARI DEI CONTRIBUTI

Possono presentare domanda i soggetti titolari di un contratto **di locazione di un'unità immobiliare ad uso abitativo, soggetti ad un atto di intimazione di sfratto per morosità incolpevole avvenuto nel corso del 2015, con citazione in giudizio per la convalida.**

Per **morosità incolpevole** s'intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione, a ragione della perdita o consistente riduzione di almeno il 30% della capacità reddituale del nucleo familiare o del reddito complessivo, verificatasi prima o durante il 2015 e dovuta ad una delle seguenti cause:

- perdita del lavoro per licenziamento;
- accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
- cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
- mancato rinnovo dei contratti a termine o di lavoro atipici;
- cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
- malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

ART. 3 – MODALITA' DI VALUTAZIONE DELLA PERDITA O DELLA CONSISTENTE RIDUZIONE DELLA CAPACITA' REDDITUALE DEL NUCLEO FAMILIARE

Fermo restando che **l'atto di citazione deve essere del 2015**, la valutazione è effettuata con le modalità corrispondenti ai seguenti casi:

1) **perdita o consistente riduzione di almeno il 30% della capacità reddituale o del reddito complessivo verificatasi prima del 2015:** si valuta raffrontando il reddito riferito all'ultimo periodo reddituale - 2014 - (reddito ISE indicato nell'attestazione ISEE) con il reddito percepito nel periodo precedente al verificarsi della riduzione stessa (reddito ISE indicato nell'attestazione ISEE).

Poiché l'Inps sta rilasciando per l'anno in corso l'attestazione ISEE relativa ai redditi 2013, si fa riferimento:

- **all'ISEE "ordinario" calcolato nel 2015 sui redditi percepiti nel 2013, nel caso in cui i redditi del 2014 non abbiano subito rilevanti variazioni rispetto all'anno precedente.** In tal caso l'ISEE relativo ai redditi del 2013 viene considerato valido anche per il 2014, e la perdita o la consistente riduzione del reddito di almeno il 30% si valuta raffrontando il reddito ISE indicato nell'attestazione ISEE relativa al 2013, sostanzialmente invariato nel 2014, con il reddito ISE indicato nell'attestazione ISEE riferita all'anno in cui il reddito era "integro", corrispondente al periodo precedente al verificarsi della sua variazione;

- **all'ISEE calcolato nel 2015 sui redditi percepiti nel 2014, cd. ISEE "corrente", nel caso in cui si siano verificate rilevanti variazioni reddituali,** e la perdita o la consistente riduzione del reddito di almeno il 30% si valuta raffrontando il reddito ISE indicato nell'attestazione ISEE relativo al 2014 con il reddito ISE indicato nell'attestazione ISEE riferita all'anno in cui il reddito era "integro", corrispondente al periodo precedente al verificarsi della sua variazione.

2) **Perdita o consistente riduzione di almeno il 30% della capacità reddituale o del reddito complessivo verificatasi nel corso del 2015:** in assenza di una certificazione reddituale annuale del 2015, la consistente riduzione della capacità reddituale o del reddito complessivo del lavoratore dipendente s'intende sussistente nell'anno in corso qualora, al momento della presentazione della domanda al Comune, il reddito imponibile indicato nell'ultima busta paga risulti inferiore di almeno il 30% del reddito imponibile medio delle tre buste paga precedenti all'evento incolpevole.

Per il lavoratore autonomo la consistente riduzione della capacità reddituale o del reddito complessivo s'intende sussistente nell'anno in corso qualora, il reddito imponibile autocertificato, relativo al periodo computato dall'01.01.2015 alla data di cessazione dell'attività, risulti inferiore di almeno il 30% del reddito imponibile fiscalmente dichiarato per il 2014, computato per il medesimo periodo di tempo.

3) **Malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare** che hanno comportato la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche ed assistenziali: le spese, anche relative a precedenti annualità e autocertificate, devono incidere per almeno il 30% sul reddito ISE o sul valore ISEE dichiarato nel 2015.

ART. 4 - REQUISITI PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

- a) reddito I.S.E. non superiore ad euro 35.000 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad euro 26.000;
- b) atto di intimazione di sfratto per morosità, **con citazione in giudizio per la convalida**; per gli assegnatari di alloggi sociali, vale la citazione in giudizio per la convalida o, in alternativa, il provvedimento di risoluzione dell'atto di concessione amministrativa da parte dell'Ente gestore;
- c) contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo (anche antecedente al 2015) regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9) e **residenza nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno al momento dell'atto di citazione**;
- d) cittadinanza italiana, di un paese dell'UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'UE, un regolare titolo di soggiorno.

Il richiedente, o altro componente del nucleo familiare, non deve essere titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile, fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare.

Tutti i requisiti s'intendono riferiti all'anno 2015.

ART. 5 – CRITERI PREFERENZIALI E PRIORITA' NELLA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI.

Costituisce criterio **preferenziale** per la concessione del contributo la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia:

- ultrasessantenne;
- minore;
- con invalidità accertata per almeno il 74%;
- in carico ai Servizi Sociali o alle competenti Aziende Sanitarie Locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.

Il nucleo familiare di riferimento è quello del richiedente così come risulta composto anagraficamente al momento dell'atto di citazione.

I contributi sono destinati **prioritariamente** in favore degli inquilini:

- a) nei cui confronti sia stato emesso provvedimento di rilascio esecutivo per morosità incolpevole, che sottoscrivano con il proprietario dell'alloggio un nuovo contratto a canone concordato;
- b) la cui ridotta capacità economica non consenta il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione. In tal caso il Comune prevede le modalità per assicurare che il contributo sia versato contestualmente alla consegna dell'immobile;
- c) che dimostrino, ai fini del ristoro, anche parziale, del proprietario dell'alloggio, la disponibilità di quest'ultimo a consentire il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile.

Le situazioni di cui ai punti a), b) e c) non rappresentano condizioni indispensabili all'accesso ai contributi, ma solamente priorità nella concessione degli stessi.

ART. 6 – ENTITA' DEL CONTRIBUTO

L'importo massimo di contributo concedibile al richiedente, per sanare la morosità incolpevole accertata, non può superare l'importo di euro 8.000.

L'ammontare della morosità è indicato nell'atto di citazione, comprensivo di canoni ed eventualmente di spese condominiali.

Nel caso di accordo con il proprietario, la morosità sarà costituita da quella maturata alla data della scadenza del presente bando, indicata eventualmente nel verbale di udienza o nello stesso accordo sottoscritto da entrambe le parti.

In caso di accordo con il proprietario dell'alloggio, il contributo andrà a sanare la morosità pregressa per evitare o posticipare lo sfratto. Nel caso in cui il soggetto non occupi più l'alloggio oggetto di sfratto, perché già sfrattato dal proprietario o perché l'abbia volontariamente lasciato, il contributo sarà costituito da un deposito cauzionale per la stipula di un nuovo contratto di locazione finalizzato a mitigare il disagio del "passaggio da casa a casa".

Non potranno beneficiare dei contributi previsti nel presente bando i beneficiari che ricevano per gli stessi fini e nello stesso periodo di tempo contributi provenienti da programmi di intervento simili. A tal fine si precisa che i contributi del Fondo sostegno affitti ex L. n. 431/1998 **non sono alternativi** ai contributi del presente bando.

ART. 7 - MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione al presente bando deve essere redatta utilizzando unicamente il modello predisposto dall'Ufficio di Servizio Sociale, avendo cura di compilarla con precisione in ogni sua parte.

Essa, debitamente sottoscritta, deve pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune **entro e non oltre le ore 13.30 del 20.01.2016**. Detto termine è da considerarsi perentorio, pertanto le domande presentate oltre la scadenza saranno escluse.

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione delle domande farà fede unicamente il timbro del protocollo comunale, con l'attestazione del giorno di arrivo.

Le domande possono essere presentate secondo le seguenti modalità:

- spedite mediante raccomandata A/R (la domanda deve comunque pervenire entro il termine di scadenza).

In questo caso sul retro della busta contenente l'istanza di partecipazione, dovrà essere riportata la seguente dicitura "Domanda di partecipazione al bando per l'assegnazione di contributi di cui al Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli. Annualità 2015";

- spedite mediante PEC (posta elettronica certificata) al seguente indirizzo **servizi.sociali@pec.comune.samassi.ca.it**;

- consegna a mano all'Ufficio Protocollo del Comune, negli orari di apertura al pubblico.

La domanda, nella quale il richiedente dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità di possedere tutti i requisiti previsti, dovrà essere corredata della seguente documentazione:

- copia non autenticata di un documento di identità valido di colui che sottoscrive la domanda;
- copia di valido titolo di soggiorno (nel caso di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea);
- copia del contratto di locazione regolarmente registrato, in corso di validità, recante il timbro della registrazione, relativo all'alloggio oggetto dell'intimazione di sfratto;
- copia dell'atto d'intimazione di sfratto per morosità, accertata per il 2015, con citazione per la convalida ovvero, per gli assegnatari di alloggi sociali, copia del provvedimento di risoluzione dell'atto di concessione amministrativa da parte dell'Ente gestore;
- documentazione attestante la sussistenza di una delle motivazioni che hanno comportato la riduzione del reddito percepito dal nucleo familiare fra quelle indicate nel precedente art. 1;
- copia attestazione I.S.E.E. 2015;
- copia dell'attestazione ISEE riferita all'anno in cui il reddito era "integro", corrispondente al periodo precedente al verificarsi della sua variazione;
- eventuale dichiarazione del proprietario dell'alloggio, con cui lo stesso manifesta la disponibilità ad acconsentire al differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile a fronte del saldo, anche parziale, della morosità esistente;
- eventuale dichiarazione congiunta del richiedente e del proprietario dell'alloggio, dalla quale risulti la disponibilità alla stipula di un nuovo contratto a canone concordato, corredata del documento di identità di quest'ultimo;
- in caso di malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali, autocertificazione delle stesse;
- verbale d'invalidità, rilasciato dalle competenti autorità sanitarie, nel caso in cui nel nucleo familiare vi siano persone a cui è stato riconosciuto un grado di invalidità nella misura pari o superiore ai 74%;
- ogni altra documentazione che il richiedente ritenga necessario produrre a corredo della domanda.

Le domande presentate incomplete e tali da non consentire la normale istruttoria, non saranno prese in considerazione. Negli altri casi i richiedenti saranno invitati a produrre la documentazione mancante. E' ammessa una sola domanda per nucleo familiare.

ART. 8 – MOTIVI DI ESCLUSIONE

Saranno escluse le domande:

- pervenute oltre il termine stabilito;
- non redatte sull'apposito modello di domanda;
- redatte in maniera incompleta e insanabile, ovvero dalle quali si evinca palesemente la mancanza di uno dei requisiti previsti dal presente bando;
- non debitamente firmate;
- relative alla locazione di alloggi non rispondenti alle caratteristiche previste all'art. 4.

ART. 9 - FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELL'ELENCO DEI BENEFICIARI

L'ufficio di Servizio Sociale procede all'**istruttoria** delle domande pervenute entro i termini stabiliti, verificandone la completezza e la regolarità, rispetto ai criteri indicati nel presente bando. Al termine dell'istruttoria sarà predisposto un elenco provvisorio formulato sulla base dei criteri preferenziali e di priorità indicati al precedente art. 5.

L'elenco sarà suddiviso per fasce:

- fascia A – nella quale saranno inseriti i richiedenti in possesso di uno o più titoli preferenziali ed eventualmente di un criterio di priorità;
- fascia B – nella quale saranno inseriti i richiedenti in possesso di un criterio di priorità (senza titoli preferenziali);
- fascia C – nella quale saranno inseriti i richiedenti in possesso dei soli requisiti di accesso al contributo.

All'interno di ciascuna fascia i richiedenti saranno inseriti in ordine alfabetico.

I contributi saranno concessi in ragione del fabbisogno individuale accertato, a partire dai richiedenti in fascia A, fino ad esaurimento dei fondi.

Nell'ambito di ciascuna fascia, qualora le risorse residue non siano sufficienti a soddisfare la totalità del fabbisogno dei richiedenti, i contributi saranno erogati proporzionalmente al fabbisogno individuale, nei limiti delle dotazioni disponibili.

Nel caso in cui i fondi assegnati dalla Regione fossero insufficienti a liquidare il contributo a tutti gli ammessi, i richiedenti ammessi ma non assegnatari del contributo, non potranno vantare alcuna pretesa nei confronti del Comune di Samassi

Il suddetto elenco provvisorio resterà in pubblicazione per **7 giorni**, durante i quali potranno essere presentate eventuali osservazioni e/o opposizioni. Decorso tale periodo ed esaurito l'esame delle eventuali opposizioni, si procederà all'approvazione, con Determinazione del Responsabile del Servizio Sociale, dell'elenco definitivo, che sarà pubblicato all'Albo Pretorio.

Al fine di garantire la riservatezza dei dati identificati dei richiedenti, non saranno indicati i nominativi, bensì il numero di registrazione assegnato dall'ufficio protocollo al momento della presentazione dell'istanza.

ART. 10 - EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

L'erogazione del contributo è **subordinato** alla concessione del finanziamento da parte della Regione Autonoma Sardegna ed alla disponibilità delle somme da questa trasferite, pertanto gli interessati non potranno avanzare alcuna pretesa al riguardo fino al verificarsi delle suddette condizioni.

ART. 11 – CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2000, l'Amministrazione Comunale procede ad idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, avvalendosi della Guardia di Finanza, così come previsto dal Protocollo di Intesa siglato tra il Comune di Segariu e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza.

Ferme restando le sanzioni penali, previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante, ai sensi dell'art. 75 del sopra richiamato DPR, decade dai benefici eventualmente ottenuti, pertanto, verrà escluso dalla graduatoria. In tal caso l'Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali.

ART. 12 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART.13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003

Ai sensi dell'Art. 13 del D.Lgs. n° 196 del 30 giugno 2003 - CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - si informa che il trattamento dei dati personali, raccolti da questo ente o comunque forniti allo stesso, è finalizzato unicamente allo svolgimento del seguente compito istituzionale:
- assegnazione di contributi agli inquilini morosi incolpevoli per l'annualità 2015.

Il trattamento avverrà presso la sede del Comune con l'utilizzo di procedure informatizzate e non, nel rispetto dei principi di necessità e pertinenza.

I dati potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o a soggetti privati nei limiti previsti dalle leggi vigenti o dai regolamenti comunali.

Dei dati potranno venire a conoscenza i Responsabili degli Uffici nella loro qualità di responsabili del Trattamento nonché i dipendenti e collaboratori anche esterni del Comune quali Incaricati del trattamento.

Il conferimento dei dati per il presente procedimento obbligatorio, la mancata indicazione comporta che gli atti e le attività amministrative non potranno essere espletate; agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato Codice e in particolare il diritto di conoscere i propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, ove consentita, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è il Comune di Samassi – Via Municipio,1 – 0903 Samassi (VS) – Pec: servizi.sociali@pec.comune.samassi.ca.it – nella persona del Sindaco Pro-tempore Dott. Enrico Pusceddu.

I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato del Titolare ed, in particolare, delle seguenti categorie di soggetti incaricati:

- Servizio Sociale – Resp. Dott.ssa Loredana Porcu - Incaricato al trattamento – A.S. D.ssa A. Piroi

Art. 13 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa riferimento al D.M. n. 202 del 14.05.2014 ed alla DGR n. 9/39 del 10.03.2015, alla circolare RAS prot. 10395 del 17.03.2015 nonché alla deliberazione G.R. N. 51/8 DEL 20.10 2015 e al suo allegato (Bando 2015) n. 39460/2223 DEL 21.10.2015.

Per qualsiasi informazione e chiarimento è possibile rivolgersi all'Ufficio di Servizio Sociale - A.S. D.ssa A. Piroi – tel. 070/93810223 - e-mail s.sociale.samassi@tiscali.it, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico.

Copia del presente bando e la relativa modulistica possono anche essere scaricati dal sito web del Comune di Samassi www.comune.samassi.ca.it

Samassi,

Il Responsabile del Procedimento
D.ssa A. Piroi

Il Responsabile dell'Area Socio-Assistenziale
D.ssa L. Porcu